

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

254° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	17
2 ^a - Giustizia	»	23
3 ^a - Affari esteri.....	»	30
5 ^a - Bilancio.....	»	36
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	37
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	53
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	60

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa).....	<i>Pag.</i>	8
10 ^a (Industria) e 12 ^a (Igiene e sanità)	»	12

Giunte

Regolamento.....	<i>Pag.</i>	3
------------------	-------------	---

Organismi bicamerali

Anagrafe tributaria	<i>Pag.</i>	65
---------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	<i>Pag.</i>	66
---	-------------	----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	69
---------------------------	-------------	----

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2003

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

PERA

La seduta inizia alle ore 10,10.

ESAME – AI SENSI DELL'ARTICOLO 167, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO – DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL DOCUMENTO II, NN. 4 E 6-A, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE «POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA»

Su invito del PRESIDENTE, i relatori IOANNUCCI e MANZELLA procedono alla illustrazione degli emendamenti da loro presentati, sottolineando che essi, ad eccezione dell'emendamento 13.1, hanno carattere prevalentemente formale.

Nella successiva discussione intervengono ripetutamente i senatori MANCINO, VILLONE e PASTORE, ai quali il PRESIDENTE ed i RELATORI forniscono i raggugli richiesti.

Il PRESIDENTE prende atto dell'unanime valutazione favorevole della Giunta, emersa nel corso della discussione.

La seduta termina alle ore 10,25.

**Istituzione della 14^a Commissione permanente
«Politiche dell'Unione europea» (Doc. II, nn. 4 e 6-A)**

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.1

I RELATORI

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le seguenti parole: «istitutivi delle Comunità europee e».

Art. 4.

4.1

I RELATORI

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «delle Comunità» con le seguenti: «dell'Unione europea».

Art. 5.

5.1

I RELATORI

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole «assegna alle» con le seguenti: «assegna alla 14^a Commissione permanente e alle altre».

Art. 7.**7.1**

I RELATORI

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: «di cui all'articolo 23» con le seguenti: «di cui all'articolo 40, comma 1».

Art. 8.**8.1**

I RELATORI

Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «articolo 23» con le seguenti: «articolo 40, comma 1».

Art. 10.**10.1**

I RELATORI

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Su domanda del Governo o di otto senatori, la 14^a Commissione permanente può disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente».

Art. 11.**11.1**

I RELATORI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole «le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità» con le seguenti: «le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea».

Art. 12.**12.1**

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, sostituire le parole: «nella normativa dell'Unione europea» con le seguenti: «nella normativa comunitaria».

12.2

I RELATORI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sostituire le parole da «Gli schemi» a «comunitarie» con le seguenti: «Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie».

12.3

I RELATORI

Al comma 1, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole: «le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità» con le seguenti: «le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea».

12.4

I RELATORI

Al comma 1, lettera c), capoverso 6, sostituire le parole: «ciascuna politica comunitaria» con le seguenti: «ciascuna politica dell'Unione europea».

Art. 13.**13.1**

I RELATORI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole «, ai sensi dell'articolo 43, comma 3-bis» con le seguenti: «, scegliendolo di norma tra i senatori appartenenti anche alla 14ª Commissione permanente».

13.2

I RELATORI

Al comma 1, capoverso 3, al primo periodo, sopprimere le parole «approvate dalle Commissioni» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «al processo normativo dell'Unione europea» con la seguente: «all'Unione europea».

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2003

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
CONTESTABILE

Interviene il ministro degli Affari Esteri Frattini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(233) *COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*

(550) *MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto*

(1513) *Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

(1598) *COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta*

(1604) *LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza*

(1647) *VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo*

(1702) *RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti*

(1748) *PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato.*

(1819) Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, con le repliche dei relatori e del Governo in ordine agli emendamenti presentati agli articoli 5, 6 e 7 del testo-base governativo, già dati per illustrati dai proponenti nella seduta del 5 febbraio e pubblicati in allegato al resoconto della seduta stessa.

Il senatore PASTORE, quale relatore per la 1^a Commissione, esprime il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 del disegno di legge n. 1513, assunto come testo base: si pronuncia contro l'emendamento 5.1, che propone una struttura alternativa del Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza, non compatibile con quella del progetto governativo. Anche sull'emendamento 5.5 esprime parere contrario, in quanto contrastante con il criterio di proporzionalità. Per quanto riguarda gli emendamenti 5.3, 5.9, 5.10 e 5.14 si rimette al parere del Governo, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 5.6, che dà luogo a una formulazione più stringente della norma. Sui rimanenti emendamenti all'articolo 5 esprime parere contrario.

Interviene anche il ministro FRATTINI, associandosi alle valutazioni espresse dal relatore. In particolare, esprime parere favorevole in ordine agli emendamenti 5.6 e 5.14. Esprime altresì avviso favorevole sull'emendamento 5.3, invitando al contempo i relatori a valutare l'opportunità di riconsiderare il parere contrario poc'anzi espresso.

Il senatore ZANCAN dichiara di ritirare l'emendamento 5.24.

Il presidente CONTESTABILE, relatore per la 4^a Commissione, esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 6.1, da 6.4 a 6.16, da 6.18 a 6.27, da 6.29 a 6.33, 6.35, 6.36, 6.38, da 6.40 a 6.49, da 6.52 a 6.61 ed infine da 6.0.2 a 6.0.13.

Esprime altresì avviso contrario in ordine agli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.0.1, specificando tuttavia che, avendo essi ad oggetto materie (quali la nozione di segreto di Stato, l'informazione al Parlamento e le attribuzioni del Comitato parlamentare di controllo sulle attività di informazione per la sicurezza), che meritano una valutazione ponderata ed analitica, la sua tendenziale contrarietà è da considerarsi di carattere interlocutorio, ai fini di una attenta valutazione che potrà compiersi in sede di esame in Assemblea.

Dichiara, infine, di rimettersi alle valutazioni del Governo per ciò che concerne gli emendamenti 6.17, 6.28, 6.34, 6.37, 6.39, 6.50 e 6.51.

Il ministro FRATTINI, nell'associarsi alle valutazioni espresse dal relatore, osserva che l'emendamento 6.17, qualora fosse approvato, potrebbe

compromettere la legalità dell'ordinamento, prevedendo in capo a soggetti anche non legittimamente preposti a ciò la facoltà di apporre la classifica di segretezza, ed in ragione di ciò invita i presentatori a considerare l'opportunità di un ritiro della proposta emendativa in questione.

Esprime quindi parere contrario relativamente agli emendamenti 6.28 e 6.37, manifestando invece avviso favorevole in ordine agli emendamenti 6.34, 6.50 e 6.51.

Per quanto attiene, infine, all'emendamento 6.39, dichiara di rimettersi alle valutazioni delle Commissioni riunite, osservando tuttavia che sembrerebbe preferibile conservare il disposto originale del disegno di legge.

Il presidente CONTESTABILE esprime infine avviso contrario in ordine agli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5. Relativamente all'emendamento 7.1, precisa che la sua contrarietà è da considerarsi, al pari degli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.0.1, di carattere interlocutorio.

Il ministro FRATTINI si associa alle valutazioni espresse dal relatore.

Il senatore ZANCAN dichiara di ritirare l'emendamento 6.39.

Il senatore MANFREDI, preso atto dei rilievi emersi nei dibattiti della scorsa e dell'odierna seduta, dichiara di ritirare tutti gli emendamenti a sua firma sui quali il Governo non ha espresso parere favorevole, ad eccezione, quindi, degli emendamenti 4.21 e 6.34.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore BRUTTI lamenta che non è stato possibile svolgere nelle Commissioni riunite un approfondito confronto sugli aspetti più critici della materia trattata dai disegni di legge in titolo e ritiene sbagliato trasferire tale confronto nel contesto della discussione in Assemblea, dove potrebbe risultare difficile affrontare con serenità un tema che investe i rapporti fra i poteri del Presidente del Consiglio e le altre istituzioni dello Stato ma anche profili tecnici non irrilevanti. Le riserve della sua parte politica, pertanto, a tali condizioni non potranno che tradursi in un voto contrario all'esito dell'esame.

Il senatore BEDIN sottolinea che la materia in esame ha portata istituzionale e quindi deve considerarsi fra quelle che non sono di esclusiva pertinenza della maggioranza. Condividendo le osservazioni del senatore Brutti, preferirebbe che eventuali convergenze fossero ricercate in sede di esame da parte delle Commissioni riunite, piuttosto che nella discus-

sione in Assemblea, dove spesso prevale la tentazione di procedere con ritmi accelerati, per cui la stessa maggioranza viene espropriata del diritto a un confronto adeguato. Per tali ragioni, auspica che nelle prossime sedute delle Commissioni riunite vi sia la possibilità di approfondire gli aspetti più critici del testo in esame.

Il senatore ZANCAN richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sul parere, articolato e molto problematico, espresso dalla Commissione giustizia, sui contenuti del quale il Senato dovrà comunque a riflettere nelle fasi successive dell'esame.

Replica il ministro FRATTINI, osservando che ben potrebbe configurarsi presso le Commissioni riunite la ricerca di un costante e costruttivo dialogo con l'opposizione in ordine a temi di particolare rilevanza, quale, ad esempio, l'istituzione di un comitato di garanti avente funzione di ausilio e di controllo della Presidenza del Consiglio in ordine all'autorizzazione delle condotte costituenti reato coperte dalle garanzie funzionali.

Per quanto attiene all'andamento complessivo dei lavori, osserva che un accoglimento integrale delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Giustizia potrebbe avere l'indesiderato effetto di vanificare l'istituto delle garanzie funzionali, (sull'introduzione del quale è emersa, al di là delle formulazioni tecniche delle singole norme, una sostanziale convergenza tra Governo ed opposizione), lasciando sostanzialmente inalterata la vigente disciplina, che sarebbe da considerarsi, allo stato dei fatti, ampiamente inadeguata.

In ragione dei rilevi poc'anzi emersi dal dibattito sull'ordine dei lavori, il presidente CONTESTABILE propone di convocare, per lunedì 10 febbraio alle ore 16,30, un apposito Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

12^a (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2003

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(1745) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il relatore MUGNAI illustra una nuova formulazione dell'emendamento 1.23 (testo 3) che prevede nel caso di brevetto riguardante parte del genoma di varietà italiane a denominazione d'origine protetta, la preventiva acquisizione del consenso da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali il quale deve esprimersi, previa consultazione delle Associazioni di produttori, entro 60 giorni dalla data nella quale sia pervenuta la relativa richiesta.

Il senatore SALERNO esprime perplessità in ordine alla riformulazione proposta, in quanto in tal modo si rischia di porre dei termini troppo stretti alla pronuncia del Ministero delle politiche agricole e forestali, il cui rispetto potrebbe diventare estremamente problematico nel caso arrivassero più richieste contemporaneamente.

Dopo brevi interventi dei senatori, CARELLA, SALZANO e BOLDI, la relatrice BIANCONI riformula l'emendamento n. 1.23 (testo 3), elevando il termine originariamente previsto da 60 giorni a 90 (emendamento n. 1.23 testo 4). Chiede quindi di conoscere quali siano le intenzioni dei presentatori degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di giovedì 30 gennaio) considerato che è già stato illustrato nella seduta di ieri l'ordine del giorno n. 0/1745/1/10 e 12, nonché gli emendamenti nn. 1.170 (testo 2), 1.164 e 1.5 (testo 2).

Il senatore DEL PENNINO dichiara di mantenere i propri emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 e 1.7.

Il senatore BARATELLA dichiara il proprio orientamento a non ripresentare nel corso della discussione del provvedimento in Aula, gli emendamenti a propria firma.

Il senatore CARELLA dichiara di ritirare tutti i propri emendamenti fatta eccezione per gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.13, tutti finalizzati ad evitare difficoltà interpretative e frutto di una posizione eminentemente etica intesa ad evitare che conoscenze fondamentali per la vita umana si concentrino nelle mani di pochi, potenti gruppi multinazionali.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.13 che, con il parere contrario dei relatori e del Governo, non sono approvati.

Sono quindi posti ai voti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 che non sono approvati previa dichiarazione di voto del senatore DEL PENNINO, il quale, nel caso di loro reiezione, paventa una serie di conseguenze negative.

L'emendamento 1.5 viene ritirato dal senatore DEL PENNINO, il quale si riconosce nella nuova formulazione dell'emendamento proposta dai relatori (1.5 testo 2), che, posto ai voti risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti 1.6 e 1.7 che non risultano approvati, previa dichiarazione del senatore DEL PENNINO che sottolinea come tali proposte non intendono affermare principi sostanzialmente diversi da quelli previsti dal provvedimento, ma si rendono comunque necessari allo scopo di introdurre una disposizione di tipo transitorio.

Con il parere contrario espresso dal rappresentante del Governo, risulta quindi approvato l'emendamento 1.23 (testo 4) (pubblicato in allegato) proposto dai relatori.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.170 che risulta approvato, previa dichiarazione di voto del senatore MASCIANI, che

esprime soddisfazione per l'accoglimento sostanziale dell'emendamento da lui presentato insieme al senatore Baratella.

Risulta infine approvato l'emendamento 1.164 della senatrice TOIA ed altri, previa dichiarazione di voto contraria del senatore DEL PENNINO (che ritiene che in tal modo si sia inferto un ulteriore grave colpo allo sviluppo della ricerca nel nostro Paese) e favorevole della senatrice TOIA (che esprime invece la convinzione che le disposizioni in esso contenute serviranno a meglio chiarire i termini della questione).

Risultando quindi ritirati tutti i restanti emendamenti, sono posti ai voti ed approvati l'ordine del giorno n. 0/1746/1/10 e 12, illustrato dai relatori nella seduta di mercoledì 5 febbraio u.s. e l'ordine del giorno n. 0/1745/2/10 e 12, illustrato dalla senatrice TOIA, che risulta del seguente tenore:

0/1745/2/10 e 12

TOIA, MONTICONE, BEDIN

«Il Senato,

nell'esame del DDL 1745 "delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche"

considerato che

il provvedimento ha molteplici implicazioni, sia d'ordine etico che di sviluppo scientifico sociale e di rilievo economico;

valutato che

il testo tende ad essere un punto di equilibrio tra la tutela e l'incentivo della ricerca da un lato e il rispetto dei principi fondamentali di dignità e del carattere esclusivo e di rispetto delle persone umane dall'altro,

impegna il Governo

a tenere conto, nel recepimento della direttiva 98/44, in ordine alla normativa recata dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, (art.3) la quale sancisce il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro».

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento, con le modifiche testé approvate.

Il presidente TOMASSINI esprime quindi il proprio compiacimento per lo sforzo effettuato da tutti i componenti le Commissioni riunite e in particolar modo dai relatori Bianconi e Mugnai, invitando tutti i Gruppi

a dar prova di eguale senso di responsabilità durante l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea del Senato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1745**Art. 1.****1.23 (Testo 3)**

I RELATORI

Al comma 2 inserire la lettera r) bis «prevedere, nel caso il brevetto richiesto riguardi parte del genoma di varietà italiane a denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento CE/2081/92 la preventiva acquisizione del consenso da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali il quale deve esprimersi obbligatoriamente, previa consultazione delle Associazioni di produttori di cui all'articolo 5 del Regolamento CE n. 2081/92 entro 60 giorni dalla data nella quale sia pervenuta al Ministero delle politiche agricole e forestali la relativa richiesta.

Il consenso si intenderà comunque prestato laddove il Ministero non si sia espresso entro il suddetto termine di 60 giorni».

1.23 (Testo 4)

I RELATORI

Al comma 2 inserire la lettera r) bis «prevedere, nel caso il brevetto richiesto riguardi parte del genoma di varietà italiane a denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento CE/2081/92 la preventiva acquisizione del consenso da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali il quale deve esprimersi obbligatoriamente, previa consultazione delle Associazioni di produttori di cui all'articolo 5 del Regolamento CE n. 2081/92 entro 90 giorni dalla data nella quale sia pervenuta al Ministero delle politiche agricole e forestali la relativa richiesta.

Il consenso si intenderà comunque prestato laddove il Ministero non si sia espresso entro il suddetto termine di 90 giorni».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2003

236^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Mantovano e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1985) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento e rinvio)

Il relatore BOSCETTO illustra i presupposti costituzionali del decreto-legge n. 13, consistenti nella straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare la vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, al fine di rendere più congrui e immediati gli interventi di natura economica.

Illustrando nel dettaglio i contenuti normativi del provvedimento, si riserva di approfondire in sede referente ulteriori profili attinenti all'articolo 2, innovativo rispetto alla disciplina della legge n. 407 del 1998, che non è formulato in termini di novella alla disposizione legislativa, e all'articolo 3, che, nel novellare l'articolo 4, comma 1, della medesima legge n. 407, non ha modificato il termine finale della percezione della borsa di studio. Al riguardo, venendo esteso il beneficio ad altri corsi di studio (scuola elementare e secondaria inferiore), senza indicare come termine finale il conseguimento dei rispettivi diplomi, appare opportuno verificare se la norma non possa interpretarsi nel senso che il beneficio concesso all'inizio del corso di studi elementari spetti fino al conseguimento, quanto meno, del diploma di scuola secondaria superiore.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *EUFEMI ed altri.* – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(1662) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *TONINI ed altri.* – *Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *MANCINO ed altri.* – *Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1889) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *MALAN ed altri.* – *Norme per l'introduzione della forma di governo del Primo ministro*

(1898) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *NANIA ed altri.* – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *D'AMICO.* – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *TURRONI ed altri.* – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *BASSANINI ed altri.* – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa*

(1934) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *DEL PENNINO e COMPAGNA.* – *Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il senatore TONINI osserva che le proposte di revisione costituzionale in materia di forma di Governo all'esame della Commissione sottendono tutte un'interpretazione del momento storico-politico che vive il Paese. Il disegno di legge n. 1662, da lui presentato insieme ad altri senatori, si identifica in quell'orientamento che ritiene necessario un completamento del percorso avviato dieci anni fa con il *referendum* del 18 aprile 1993, che mutò il presupposto del fondamentale strumento di organizzazione della vita politica, cioè la legge elettorale, innescando un processo riformatore che ha profondamente mutato il panorama istituzionale.

L'opportunità di adoperarsi per un completamento della transizione è suggerita dalla circostanza che le ragioni che furono alla base di quella proposta referendaria si sono dimostrate fondate. La proposta di introdurre

il principio maggioritario nel meccanismo elettorale, infatti, muoveva dall'idea di realizzare un sistema politico in cui fosse più chiaro il momento della decisione, sia sotto il profilo della scelta del Governo da parte degli elettori (secondo la prospettiva cara al compianto senatore Ruffilli, secondo il quale al cittadino doveva essere ricondotto il potere di arbitro nel confronto politico) sia sotto quello della capacità dell'esecutivo di assumere decisioni chiare e responsabili. Il secondo obiettivo della proposta referendaria, strumentale rispetto al precedente, consisteva nella maggiore stabilità del sistema, che può essere assicurata, a suo parere, solo attraverso un rafforzamento del potere degli elettori di influire sulla scelta del Governo. Infine, si voleva favorire un meccanismo di competizione trasparente, rispetto al sistema precedente che aveva caratteristiche essenzialmente consociative, ora possibile anche per il venire meno dei blocchi ideologici contrapposti che avevano connotato la storia del mondo e del Paese nei decenni precedenti.

Ciò premesso, rileva che, mentre si è affermato chiaramente il potere dei cittadini di decidere chi deve governare nel corso della legislatura, secondo il principio della competizione aperta, non si è ancora realizzata l'auspicata stabilità, soprattutto a causa della incerta compattezza delle coalizioni, che si riflette sulla capacità del Governo di assumere decisioni. Inoltre, il sistema presenta importanti scoperture negli istituti di garanzia e nei contrappesi a favore delle opposizioni, il che inficia il circuito democratico, con squilibri che possono anche dare luogo a effetti degenerativi.

Alle suddette lacune, prosegue, si è tentato di dare risposta in diverso modo con i disegni di legge costituzionale in titolo. Da un lato il modello semipresidenziale, che propone una soluzione di cesura della tradizione parlamentare e perfino di rottura del sistema, ipotizzando un nuovo equilibrio incentrato sulla figura del Capo dello Stato e un mutamento di rotta per ciò che attiene alla legge elettorale. Il secondo modello, quello del cosiddetto cancellierato, soprattutto nel contesto storico-politico italiano, a suo avviso, ha il significato di revocare in dubbio la scelta in senso maggioritario: l'elezione parlamentare del Primo ministro e la sfiducia costruttiva ribadiscono la possibilità del Parlamento di modificare la base parlamentare dei governi, ponendo in discussione il perno della transizione, con il ritorno al sistema proporzionale.

La terza proposta, nella quale egli si riconosce, suggerisce il modello del premierato, caratterizzato, fra l'altro da tre elementi fondamentali: elezione contestuale del *Premier* e della sua maggioranza, coerente con il modello che si è affermato nella prassi costituzionale a partire dal 1994; bilanciamento fra potere del Parlamento di sfiduciare il Primo ministro e potere di quest'ultimo di chiedere lo scioglimento delle Camere, mantenendo sostanzialmente inalterata la funzione di garanzia costituzionale del Presidente della Repubblica; revisione degli strumenti di garanzia attraverso la definizione di un organico statuto dell'opposizione.

Conclude auspicando che, le parti politiche sappiano individuare lo spazio per una riflessione serena sul futuro del sistema politico, favorendo così l'avanzamento del sistema democratico.

Il senatore BONGIORNO ricorda il dibattito in corso a livello nazionale ed europeo sulla validità funzionale delle attuali istituzioni e sull'esigenza di una loro riforma; si verificano due approcci distinti, uno più limitato, volto a rafforzare l'esecutivo attraverso l'elezione più o meno diretta del Primo ministro, e un altro, orientato a coinvolgere nella riforma anche altri organi costituzionali. L'evoluzione dei processi politici in atto e la stessa produzione legislativa (compresa la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché i lavori della Convenzione europea, nella prospettiva dell'allargamento, a suo avviso, determineranno rilevanti conseguenze nel nostro Paese, in particolare per quelle aree geografiche che vedranno accentuarsi le condizioni di marginalità economica, sociale e politica per l'aumentata distanza dai centri decisionali. Osserva, in proposito, che il tessuto sociale nazionale è caratterizzato, come ha notato il professor De Rita in una recente audizione, da una tradizionale policentricità.

Condivide, quindi, l'analisi del senatore Tonini, e anzi ritiene che il mancato completamento della transizione rappresenti il sintomo di una crisi istituzionale, conseguenza dello iato che permane fra le istituzioni e i cittadini, i quali faticano a riconoscersi nei partiti politici e perfino nelle istanze rappresentative.

Auspica, allora, che la riforma delle istituzioni sia avviata rapidamente a conclusione. La problematicità del rapporto rappresentativo non può essere affrontata, a suo giudizio, solo attraverso l'individuazione di un nuovo meccanismo per l'elezione del *Premier*. Si dovrebbe procedere piuttosto a una più complessiva riforma del sistema di Governo della Nazione. I disegni di legge costituzionale in esame, invece, non hanno l'apertura che sarebbe necessaria: ad esempio, non tengono conto del tessuto economico, sociale e culturale del Paese, dell'importanza delle grandi isole italiane nel contesto Mediterraneo ed euromediterraneo, delle disuguaglianze sociali e civili fra le aree del Paese, della condizione della pubblica amministrazione e dell'efficacia dei controlli a livello locale. Esse prospettano, inoltre, modelli sussunti da esperienze straniere e in tal modo, a suo giudizio, non onorano la grande tradizione giuridica italiana. Il percorso riformatore dovrebbe partire, a suo parere, dalla definizione dei valori fondanti della Repubblica, classificabili in tre ordini principali: anzitutto, l'unità nazionale, il principio democratico e la responsabilità dei cittadini e delle autonomie locali; in secondo luogo, la consapevolezza della multicentralità e della policentralità del Paese; infine, i valori dell'ambiente, del mare e della mediterraneità.

Rilevando quindi che il Presidente della Repubblica costituisce l'istituzione unificante del Paese, evidenzia come il disegno di legge presentato dalla sua parte politica (n. 1898) ritenga di partire da tale figura, considerandola il cardine del disegno riformatore, sebbene lo stesso presidente di Alleanza Nazionale, onorevole Fini, abbia chiarito che non vi saranno irrigidimenti su quella proposta.

A suo modo di vedere, il potere di devoluzione deve essere considerato in stretta connessione con l'avanzamento della democrazia: infatti,

uno Stato è profondamente democratico quando gli interessi e le istanze del popolo trovano rappresentanza e riscontro nelle istituzioni, con trasparenza, senza filtri o condizioni, attraverso la verifica di compatibilità con il sistema e con l'interesse generale e l'assunzione di responsabilità da parte e nei confronti dei cittadini e delle autonomie territoriali. Nell'Italia delle diversità, ciascuno dovrebbe essere realmente protagonista e rispondere delle proprie scelte, senza dimenticare di essere parte di un insieme.

Ciò premesso, ritiene che il regionalismo degli anni Settanta non sia più adeguato, mentre il federalismo non dovrebbe più essere considerato un'anomalia, giacché più che dallo Stato unitario a quello federale, si tratta di passare da uno Stato centralista, ma disgregato e diseguale, a uno federale e realmente unitario. Una democrazia federale compiuta non potrebbe tuttavia accontentarsi di una semplice Commissione bicamerale per le questioni regionali, sia pure integrata con i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. Il disegno di legge n. 1898 interviene con attenzione non marginale al riguardo, proponendo un'articolazione non paritaria delle Camere: l'Assemblea nazionale, eletta a suffragio universale e diretto, cui dovrebbero spettare le prerogative previste dall'articolo 12 in materia di espressione della fiducia e sfiducia al Primo ministro, e il Senato, che, pur esercitando la funzione legislativa, non verrebbe a godere delle stesse prerogative e dovrebbe poter essere eletto con suffragio anche non diretto, essendo il sistema di elezione rimesso alla legge costituzionale. Il Senato, dovrebbe quindi esprimere la multicentralità e la policentralità nazionali, rappresentando le autonomie territoriali e funzionali. Contrariamente a quanto ritengono coloro che argomentano intorno a una minore valenza politica del Senato così organizzato, a suo avviso, esso verrebbe così a costituire la garanzia più alta della democrazia e della vera unità nazionale.

Il senatore PETRINI interviene sull'ordine dei lavori rammaricandosi per le espressioni del ministro per le riforme istituzionali Bossi, offensive nei confronti dell'opposizione, apparse sugli organi di stampa. Tenendo conto che il ministro Bossi, benché non sia presente alla discussione sui disegni di legge in titolo, costituisce il naturale interlocutore della Commissione in merito ai suddetti provvedimenti, evidenzia la difficoltà di raccogliere l'invito, rivolto ai Gruppi politici dal Presidente della Commissione e dal Presidente del Senato, a proseguire il dialogo sulle riforme istituzionali.

Il senatore BASSANINI aderisce, anche a nome della propria parte politica, alle considerazioni del senatore Petrini, auspicando che il Presidente della Commissione e il rappresentante del Governo rappresentino al Ministro per le riforme istituzionali, Bossi, l'esigenza di preservare quell'atteggiamento di rispetto per la minoranza che costituisce un presupposto indispensabile per proseguire il confronto, che si è già utilmente avviato, sul completamento della transizione istituzionale, che ha già dato qualche risultato, come l'approvazione, pressoché unanime, della cosid-

detta «legge La Loggia». Ricorda anche, al riguardo, le prerogative che spettano al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di dichiarazioni politiche rese dai ministri del suo Governo.

Il presidente PASTORE ricorda come il Governo sia stato sempre puntualmente rappresentato, nel dibattito in corso, dal sottosegretario Brancher ed osserva che le considerazioni dei senatori Petrini e Bassanini non attengono all'ordine dei lavori bensì al più generale clima politico, che costituisce cosa diversa dal procedimento in Commissione, il quale, invece, sta proseguendo costruttivamente e nel pieno rispetto reciproco. Convenendo che talune esagerazioni di tono, proprie della dialettica politica, possano interferire con le decisioni da assumere, evidenzia tuttavia come queste non possano essere ascritte esclusivamente alla maggioranza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2003

182^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE*

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

(344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(347) *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

(382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

(385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*

(454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*

(456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

(578) *FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*

- (740) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Lucca*
- (752) VISERTA COSTANTINI. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (771) PASTORE ed altri. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*
- (955) MARINI ed altri. – *Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) FILIPPELLI. – *Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1050) MARINI ed altri. – *Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*
- (1051) FEDERICI ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) FASSONE ed altri. – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) COSSIGA. – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) IERVOLINO ed altri. – *Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) CICCANTI. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) FASSONE ed altri. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) FASSONE. – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) CALVI ed altri. – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*
- (1468) CIRAMI ed altri. – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*
- (1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. – *Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*
- (1519) CALLEGARO. – *Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito*

al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Novara*

(1632) CICCANTI. – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si prosegue nell'esame dell'emendamento 2.100 (nuovo testo) già pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il senatore DALLA CHIESA sottolinea, con riferimento alla proposta contenuta nella lettera b) dell'emendamento 2.100 (nuovo testo), la necessità di un intervento normativo finalizzato a migliorare il livello qualitativo della Corte di cassazione rispetto alla situazione attuale e prende atto che dall'andamento del dibattito questa esigenza è emersa in modo assolutamente netto.

Il senatore FASSONE richiama l'attenzione della Commissione sulle numerose problematiche sottese all'esame dell'emendamento 2.100 (nuovo testo). Fra queste, ad avviso dell'oratore, occorre senz'altro ricordare l'esigenza di diminuire il numero degli attuali magistrati di cassazione; aspetto che, d'altra parte, risulta – a sua volta – necessitato dalla mole dei ricorsi da trattare. Altra questione con evidenti connessioni è costituita dalla intuibile esigenza di procedere a definire criteri oggettivi per la valutazione dei magistrati. Infine non bisogna dimenticare, avuto riguardo specificamente all'emendamento 2.100 (nuovo testo), lettera b), n. 3, che i criteri per la scelta delle caratteristiche dei titoli da produrre in vista del superamento del concorso per l'accesso alle funzioni di legittimità presentano aspetti delicati perché non si possono penalizzare magistrati che operano in settori ad alto grado di specializzazione, per i quali purtuttavia non ricorrono le condizioni che facilitano la redazione di provvedimenti giuridici qualificati – quali, ovviamente, in primo luogo, la redazione di sentenze – tanto che si creerebbe, per effetto finale, una sorta di desertificazione di quegli uffici giudiziari rendendo invece più appetibili gli altri che – tradizionalmente – danno proprio l'opportunità di predisporre i provvedimenti menzionati.

Il senatore MARITATI propone, a sua volta, di meglio specificare la natura dei titoli di cui alla lettera b), n. 3.

Il relatore Luigi BOBBIO fa presente di non condividere quelle proposte di modifica al capoverso della lettera b) ed al n. 2 della medesima lettera, volte rispettivamente a portare da tredici a quindici gli anni richiesti per l'accesso alle funzioni di legittimità attraverso l'apposito concorso e da tre a due anni il periodo di permanenza presso l'ufficio del massima-

rio e del ruolo della Corte di cassazione ai fini del punteggio aggiuntivo all'esito del concorso in questione in quanto, da un punto di vista sistematico, la diversa scelta da lui prefigurata appare più equilibrata.

Da parte del senatore MARITATI vengono tuttavia sollevate alcune perplessità circa la previsione dell'anzianità in tredici anni, considerato che essa coincide, di fatto, con l'anzianità richiesta per il transito nella qualifica di magistrato di appello, il che determinerebbe – in astratto – la possibilità di giungere in Cassazione a prescindere dallo svolgimento effettivo delle predette funzioni.

Seguono, poi, alcune richieste di chiarimento del sottosegretario VIETTI.

Il senatore ZICCONI, pur ritenendo opportuno approfondire i criteri di qualificazione dei titoli valutabili dalla Commissione di cui all'articolo 10, sottolinea peraltro come non si sia mai verificata l'ipotesi di una presa in considerazione da parte del CSM di titoli inconferenti rispetto alle funzioni svolte.

Il senatore Luigi BOBBIO alla luce del dibattito fin qui svoltosi prospetta alcune possibili modifiche dell'emendamento 2.100 (nuovo testo) con riferimento innanzitutto al n.3) della lettera b) dell'emendamento stesso dove giudica necessario precisare che i titoli menzionati devono avere carattere scientifico e riferirsi specificamente alle materie giuridiche. Per quanto riguarda poi il n.1) della medesima lettera b) sottolinea l'esigenza di una modifica della formulazione che chiarisca come con la stessa si faccia esclusivo riferimento a sentenze di condanna o a sentenze adottate in sede disciplinare aventi carattere definitivo.

Il senatore ZICCONI, considerato che vi è all'interno della Commissione un consenso assai vasto sull'opportunità di prevedere che l'accesso alle funzioni di legittimità, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali avviene, sia in ogni caso precluso per quei magistrati che hanno riportato determinati precedenti penali o disciplinari, ritiene però che sarebbe preferibile non affrontare in questo momento tale problematica per riprenderla in una fase successiva, così da inserire nel disegno di legge in esame una previsione di carattere generale valida per tutte le ipotesi di conferimento delle funzioni di legittimità.

Il senatore CENTARO ritiene invece che sia opportuno affrontare già fin da ora la tematica sottesa al n.1) della lettera b) dell'emendamento 2.100 (nuovo testo), fermo restando che analoga previsione dovrà essere poi inserita nel disegno di legge n.1296 quando si passerà all'esame degli articoli 9 e seguenti, con i quali viene disciplinato il conferimento delle funzioni di legittimità secondo modalità alternative a quelle previste dalla lettera b) del citato emendamento 2.100 (nuovo testo).

Il relatore Luigi BOBBIO modifica l'emendamento 2.100 (nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 2.100 (ulteriore nuovo testo).

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296**Art. 2.****2.100 (ulteriore nuovo testo)**

Luigi BOBBIO

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) prevedere che siano ammessi a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario coloro i quali abbiano conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni forensi previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, nonché coloro che, alla data del bando:

1) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

2) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto dopo il superamento del relativo concorso pubblico funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

3) abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto, senza demerito, funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni.

a-bis) prevedere un limite d'età, nel massimo di quarant'anni, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

a-ter) prevedere una disciplina transitoria per gli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza anteriormente all'anno accademico 1998/1999.

b) prevedere che sia annualmente bandito un concorso per titoli ed esami per l'accesso alle funzioni di legittimità per la metà dei posti pubblicati dal Consiglio superiore della magistratura, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno tredici anni nell'esercizio delle funzioni, che abbiano svolto l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola della magistratura di cui all'articolo 3; prevedere che il concorso di cui sopra venga svolto dalla Commissione di cui all'articolo

10 e prevedere, fra le modalità dello stesso e i requisiti per parteciparvi che:

1) vi sia l'assenza di precedenti penali per delitti non colposi e disciplinari superiori all'ammonizione;

2) sia attribuito un punteggio aggiuntivo ai magistrati che hanno svolto per almeno tre anni funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione;

3) nella valutazione siano presi in esame sia i titoli scientifici di natura giuridica e i provvedimenti presentati dal candidato sia i provvedimenti scelti dalla Commissione, secondo criteri oggettivi predefiniti dal Consiglio superiore della magistratura;

4) il superamento del concorso di cui alla lettera *b*) costituisca titolo solo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 4, primo comma, n. 1, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2003

90^a Seduta*Presidenza del Presidente***PROVERA***Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(1906) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Introduce l'esame il relatore presidente PROVERA, sottolineando preliminarmente l'importanza del tema oggetto dell'odierno esame. Il disegno di legge reca autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Tale Convenzione ricalca i principi già affermati da altri atti internazionali quali, in particolare, la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993.

La nuova disciplina tende a favorire l'uniformità delle legislazioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa, particolarmente in materia di esercizio effettivo dei diritti riconosciuti al fanciullo, nella prospettiva di valorizzarne la qualità di cittadino a tutti gli effetti. Con l'adesione alla Convenzione l'Italia potrà concorrere a quel rilancio dell'impegno per la tutela dei minori che è ormai ineludibile, anche a livello internazionale, alla luce del moltiplicarsi degli episodi di violazione dell'integrità morale e fisica dei fanciulli.

Richiama quindi brevemente il contenuto della Convenzione, rammentando che essa si incentra sull'attribuzione ai minori di una serie di diritti che ne valorizzano la figura e la persona in quanto tale.

L'articolo 3, che apre il capitolo II, relativo ai diritti procedurali, attribuisce ai fanciulli il diritto a essere informati in ordine alle procedure giudiziarie che li riguardano e a partecipare alle stesse procedure, mediante l'assistenza di persone di propria scelta, ed eventualmente mediante la designazione di un rappresentante speciale. In particolare, tale diritto si traduce nella facoltà per il minore di ricevere ogni informazione pertinente, di essere consultato e di poter esprimere la propria opinione, oltreché di essere informato sulle eventuali conseguenze che tali scelte potrebbero avere. Sulla stessa linea, l'articolo 5 prevede l'attribuzione di diritti procedurali supplementari, quali l'assistenza da parte di una persona di fiducia ovvero la designazione di un rappresentante. Alcuni obblighi sono stati posti, al successivo articolo 6, a carico dell'autorità giudiziaria, quali quello di acquisire tutti gli elementi necessari prima di prendere qualsiasi decisione riguardante il minore, di verificare se questi abbia o meno ricevuto sufficienti informazioni, di consentire al minore di esprimere la propria opinione e di tenerne debitamente conto. Vengono poi definite, agli articoli 9 e 10, le fattispecie nelle quali occorre dar luogo alla designazione del legale rappresentante in caso di impedimento o decadenza del titolare della potestà genitoriale o di conflitto d'interessi, come pure le relative funzioni.

Prosegue il relatore rilevando come all'articolo 12 sia prevista l'istituzione di organi nazionali incaricati di formulare proposte e pareri e di fornire informazioni generali sulle problematiche dei minori, mentre all'articolo 13 viene enunciato il principio in base al quale, al fine di evitare l'inutile ricorso a procedure che comportino il coinvolgimento di un minore dinanzi all'autorità giudiziaria, con i relativi rischi di turbamento psicologico, andrà incoraggiato il ricorso a meccanismi alternativi di composizione delle controversie.

Il capitolo III della Convenzione comprende gli articoli da 16 a 19, che prevedono l'istituzione a livello europeo di un Comitato permanente composto da uno o più delegati per ogni Paese, con il compito di seguire tutte le questioni concernenti l'interpretazione o l'attuazione della Convenzione. Il comitato può proporre emendamenti e fornire assistenza e consulenza agli organi nazionali. Alle sue riunioni è consentita la partecipazione, oltre che dei rappresentanti degli Stati non membri, in qualità di osservatori, anche dei rappresentanti dei vari organismi internazionali e nazionali che trattano dei problemi dei minori.

Dà conto infine degli articoli da 20 a 26, che regolano le modalità per procedere alla modifica della Convenzione e contengono le consuete disposizioni riguardanti la firma, la ratifica, l'entrata in vigore e la denuncia della Convenzione stessa.

Infine, dopo aver dato conto delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che hanno riguardato solo le norme di copertura di cui all'articolo 3, con lo slittamento al 2003 del primo anno di decorrenza degli oneri, apre la discussione generale.

Interviene il senatore PELLICINI, sottolineando la stringente attualità del problema dello sfruttamento dei minori e degli abusi così spesso commessi in loro danno. Appare particolarmente preoccupante la situazione dei fanciulli delle comunità Rom, anche in relazione alla diffusione della pratica dell'accattonaggio nei contesti sociali ed ambientali di inserimento. Il complesso di queste considerazioni induce a sostenere con convinzione la necessità di una celere ratifica della Convenzione, alla quale dovrà comunque seguire una attività ferma e convinta di sollecitazione di misure concrete di attuazione di tutti gli strumenti di intervento in essere o da promuovere, non solo di ordine legislativo, in vista di un sempre più efficace contrasto degli odiosi crimini perpetrati in danno dei minori. Infine, avanza la proposta di chiedere al Presidente del Senato l'abbinamento della discussione del disegno di legge in esame con la relazione annuale della Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori.

Interviene quindi il senatore SCALFARO, auspicando una pronta approvazione del provvedimento, nel testo adottato dalla Camera dei deputati, e sottolineando come questo rappresenti un significativo passo per il rafforzamento della tutela dei minori.

Il senatore MARTONE auspica a sua volta una rapida ratifica del provvedimento e sottolinea altresì due ulteriori punti connessi alla problematica più generale della tutela dei minori. Si tratta, in primo luogo, del problema dell'inserimento delle clausole sociali nell'ambito delle trattative in seno all'organizzazione mondiale del commercio anche al fine di scongiurare una ulteriore diffusione della piaga del lavoro nero minorile. In secondo luogo, rammenta come il Senato abbia approvato una mozione inerente il problema dei cosiddetti «bambini soldato» in Afghanistan; in proposito, chiede al rappresentante del Governo il seguito di tale atto di indirizzo.

Dopo che il senatore BUDIN si è associato all'auspicio da più parti espresso in ordine ad una pronta approvazione del provvedimento, il relatore presidente PROVERA rammenta che egli stesso è stato fautore, in seno al Consiglio d'Europa, di una importante iniziativa riguardante la lotta agli abusi sui minori ed il traffico illecito di bambini. Atteso che le organizzazioni criminali utilizzano per i loro traffici sia minori illecitamente sottratti da istituti e strutture di assistenza che pratiche di cosiddetto «affitto» di bambini, auspica che la ratifica della Convenzione sia presto seguita da concrete iniziative volte a rimuovere tutte le sacche di impunità che possono derivare dal difetto di uniformità attualmente rilevabile tra le soluzioni normative adottate nei diversi Paesi per il contrasto degli abusi sui minori. In conclusione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Interviene quindi il senatore PIANETTA, dichiarando di concordare con la raccomandazione del Presidente di una celere approvazione del

provvedimento, e sottolineando la necessità che la Commissione presti massima attenzione alle problematiche dell'infanzia. La ratifica della Convenzione deve essere utilizzata non solo per recepire nell'ordinamento i principi in essa contenuti, ma anche per innescare un processo di ulteriore sensibilizzazione nel Paese e nel Parlamento sulle problematiche della tutela dei fanciulli.

Il senatore RIGONI si associa all'auspicio da più parti espresso nel senso di una celere approvazione del provvedimento, sottolineando altresì come la soluzione del problema degli abusi sui minori necessiti di una crescita della generale sensibilità verso i problemi dei diritti di tali soggetti. In proposito, auspica che il disegno di legge in esame venga affrontato dall'Assemblea come punto a sé stante dell'ordine del giorno, piuttosto che nel contesto, certamente meno propizio ad una adeguata riflessione, delle consuete «tornate» di approvazione di gruppi di ratifiche.

Il presidente PROVERA, dopo aver manifestato adesione alle considerazioni dei senatori Rigoni e Pianetta, preannuncia che intende farsi promotore di ulteriori iniziative in materia di tutela dei minori. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BACCINI raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Dopo che il PRESIDENTE ha dato conto dei pareri pervenuti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

(1754) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 28 gennaio 2003.

Il PRESIDENTE dà lettura del parere della 5^a Commissione, favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore CASTAGNETTI presenta l'emendamento 3.1 tendente a recepire la condizione indicata nel parere testè letto dal Presidente.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso il proprio parere favorevole all'emendamento, il presidente PROVERA, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, mette in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

La Commissione approva quindi il testo dell'articolo 3, come emendato.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come emendato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1754**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 48.125 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2003

266^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PIZZINATO prospetta l'eventualità che la Commissione sia chiamata quanto prima ad esprimere il parere di competenza sul testo unificato in materia di tutela sanitaria e benefici previdenziali per i lavoratori danneggiati dall'esposizione all'amianto: considerato che in ordine al predetto testo sono stati presentati molti emendamenti per i quali occorre valutare attentamente i profili attinenti alla copertura finanziaria, chiede che la questione sia inserita quanto prima all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Il presidente AZZOLLINI assicura che la Commissione tratterà il testo unificato in materia di amianto e i relativi emendamenti non appena il Governo avrà fornito – nella Commissione di merito – le indicazioni di sua competenza, concernenti la copertura finanziaria degli emendamenti presentati.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2003

171^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat e il sottosegretario per lo stesso dicastero Mammola.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO ricorda che nella seduta di ieri era stato accantonato l'emendamento 3.1.

Il relatore, senatore SCARABOSIO, dichiara di ritirare l'emendamento in questione in quanto sostanzialmente contenuto nell'ultima parte dell'emendamento 14.2.

La Commissione rinvia quindi la votazione dell'articolo 3 successivamente all'approvazione dell'emendamento 14.2

Il presidente GRILLO fa dunque presente che si proseguirà la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10, ricordando che è già stato approvato l'emendamento 10.3 (Nuovo testo) nella seduta di ieri.

Il RELATORE ritira l'emendamento 10.4 – risultando quindi decaduto il subemendamento 10.4/1 – e l'emendamento 10.6 – risultando quindi decaduto il subemendamento 10.6/1.

Il senatore CAMBURSANO ritira quindi l'emendamento 10.5.

La Commissione approva infine l'articolo 10, nel testo emendato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Previo parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 11.1 è approvato.

Il senatore CAMBURSANO ritira l'emendamento 11.2, il subemendamento 11.2/1, nonché l'emendamento 11.3.

La Commissione, con separate votazioni, approva quindi l'articolo 11, nel testo emendato, nonché l'articolo 12 al quale non erano stati presentati emendamenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore CAMBURSANO ritira l'emendamento 13.1.

Il RELATORE riformula l'emendamento 13.2 nel seguente nuovo testo: «*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "1/bis" inserire le seguenti: "le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, prevedono". Indi sostituire le parole da: "nel piano" fino alla fine del periodo con le seguenti: "nello stesso"».*

Previo parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 13.2 (nuovo testo) è approvato.

La Commissione, con separate votazioni, approva poi l'emendamento 13.3, nonché l'articolo 13, nel testo emendato.

Si passa all'esame di un emendamento volto a introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13.

Previo parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 13.4 è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il RELATORE ritira l'emendamento 14.1, decadendo così il subemendamento 14.1/1, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 14.2 invitando al contempo il senatore Cambursano ad inserire, nell'ultima parte dell'emendamento riferito all'articolo 3, la seguente ulteriore modifica necessaria al coordinamento del testo: *Indi, dopo le parole: «indicazioni del» sopprimere la parola: «medesimo».*

Il senatore CAMBURSANO accoglie la proposta del Relatore e precisa inoltre che, nell'emendamento 14.2, devono essere soppresse le parole: «della legge n. 285 del 2000» ovunque ricorrano.

Con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 14.2 con le modifiche illustrate e successivamente, posto ai voti, anche l'articolo 3 nel testo modificato.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, e previa dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore CAMBURSANO, con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 14.3 e 14.4.

La Commissione approva quindi l'articolo 14, nel testo risultante dalle modifiche approvate.

Il presidente GRILLO fa presente che, con riferimento all'articolo 15, risulta essere stato presentato un solo emendamento soppressivo dello stesso. Pertanto porrà ai voti il mantenimento dell'articolo 15.

Previo parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva quindi il mantenimento dell'articolo 15.

Il senatore MENARDI, dopo averlo fatto proprio, ritira quindi l'emendamento 15.0.1.

Il RELATORE ritira l'emendamento 15.0.2.

Il presidente GRILLO fa presente che, con riferimento all'articolo 16, risulta essere stato presentato un unico emendamento soppressivo dello stesso. Pertanto porrà ai voti il mantenimento dell'articolo 16.

Previo parere favorevole del rappresentante del Governo, la Commissione respinge il mantenimento dell'articolo 16, risultando di conseguenza precluso l'emendamento 16.2.

Il presidente GRILLO avverte quindi che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

La senatrice DONATI dichiara il voto contrario del Gruppo dei Verdi sul disegno di legge in esame, nonostante reputi apprezzabile il lavoro svolto dalla Commissione che ha rivelato la sua autonomia nella valutazione delle varie proposte emendative avanzate. Tuttavia, nonostante alcuni miglioramenti, resta confermato il giudizio di netta contrarietà su un provvedimento nel quale sono ancora molto forti alcune riserve, a partire dalla indefinita nozione di opere connesse che rischia di facilitare la realizzazione di opere del tutto estranee a quelle relative ai giochi olimpici

invernali che avranno luogo a Torino nel 2006. Inoltre, appare criticabile consentire alla SITAF l'accesso ai mutui in assenza di un elenco esatto delle infrastrutture da realizzare e sulla base di un mandato troppo esteso rispetto ad una concessionaria che dovrebbe, attraverso l'autofinanziamento, realizzare le infrastrutture occorrenti. Destano altrettanta preoccupazione le disposizioni concernenti la possibilità di adottare a maggioranza, in sede di conferenza dei servizi, varianti urbanistiche che possono pregiudicare il ruolo degli enti locali, nonché la facoltà lasciata all'Agenzia di poter definire a sua volta quali soggetti terzi possono configurarsi come ulteriori stazioni appaltanti, quando tale indicazione dovrebbe essere espressamente definita *ex lege*. In conclusione, l'insieme delle argomentazioni richiamate induce a guardare con forte preoccupazione il fatto che un evento in sé positivo come lo svolgimento delle olimpiadi invernali possa trasformarsi in un'occasione per realizzare opere estranee rispetto agli interventi veramente necessari, ed in deroga sia rispetto alla normativa vigente sia rispetto alle previsioni che impongono di realizzare una approfondita valutazione di impatto ambientale.

Il senatore CAMBURSANO, a nome del Gruppo della Margherita, esprime il voto favorevole sul disegno di legge in titolo, auspicando che l'altro ramo del Parlamento possa procedere il più velocemente possibile alla conclusione del suo *iter*, con ciò consentendo la realizzazione delle opere che si rendono indispensabili per permettere lo svolgimento delle olimpiadi invernali del 2006. Inoltre, appare opportuno che tanto il Governo quanto il Parlamento vigilino sull'attuazione delle disposizioni inserite nell'articolato, sia verificando la bontà delle opere da realizzare, sia le condizioni di sicurezza dei lavoratori, senza dimenticare poi la correttezza dell'assegnazione dei relativi appalti.

Il senatore CHIRILLI esprime il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sul disegno di legge sul quale sono stati apportati significativi miglioramenti, soprattutto in considerazione del fatto che il Parlamento, attraverso una relazione annuale, sarà in grado di verificare il buon esito degli interventi infrastrutturali, anche di quelli connessi, sebbene restino ancora alcune riserve sulla esatta definizione di tali opere. Plaude quindi all'impegno *bipartisan* che è stato concretamente dimostrato dalla Commissione augurandosi che lo stesso si possa rinnovare anche in occasione di altri provvedimenti che proporranno all'attenzione del Parlamento la necessità di opere infrastrutturali di uguale interesse.

Il senatore MENARDI, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, esprime il voto favorevole sul disegno di legge che si configura quale necessaria legge speciale che deroga alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche con la previsione di procedure accelerate e semplificate. In tal senso, sono del tutto condivisibili le disposizioni che permettono di superare l'eventuale veto di un comune in sede di conferenza di

servizi nonché quelle volte a permettere all'Agenzia di configurare quali stazioni appaltanti ulteriori enti aggiudicatori, anche privati.

Il senatore PEDRAZZINI dichiara il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sul disegno di legge al quale sono stati apportati importanti correttivi, anche se ricorda che la decisione di svolgere i giochi olimpici invernali a Torino fu assunta nel 1999 e che ci sono voluti quindi quattro anni perché si potessero avviare concretamente i necessari provvedimenti di legge. Auspica pertanto che la necessità di procedere il più urgentemente possibile alla realizzazione delle infrastrutture necessarie al buon esito di questo importante evento sportivo, non si traduca nell'ennesima situazione di confusione, già riscontrata in occasione di manifestazioni analoghe.

Il senatore PELLEGRINO, a nome del Gruppo dell'Unione Democratica di Centro, dichiara il voto favorevole al disegno di legge il quale, in previsione di un così rilevante evento sportivo di natura internazionale, permette delle deroghe alla normativa generale in materia di appalti pubblici. Ritiene peraltro apprezzabile che finalmente si sia discusso di un provvedimento nel quale ha assunto importanza centrale proprio il compimento delle infrastrutture occorrenti per il buon esito delle previste olimpiadi invernali.

Il presidente GRILLO ringrazia il relatore per l'impegno dimostrato, il Governo che ha assicurato una assidua presenza, nonché i Gruppi di opposizione che hanno prospettato proposte di miglioramento costruttive. Ribadisce che la Commissione ha lavorato seriamente su questo importante provvedimento senza alcun ritardo poiché non si sono verificati atteggiamenti né dilatori né ostruzionistici e lo slittamento dei tempi dell'*iter* del disegno di legge si deve unicamente ascrivere alla valutazione delle proposte che di volta in volta sono state avanzate.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso, dando altresì mandato al Presidente di effettuare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi pomeriggio, alle ore 15 non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1406

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 3, comma 1, le parole "Comitato organizzatore dei Giochi olimpici" sono sostituite dalle seguenti "con le modalità di cui all'articolo 14-ter"».

Art. 10.

10.4/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

Sopprimere le parole: «e della Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF)».

10.4

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per ulteriori finanziamenti successivi all'anno 2001 degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici e delle opere connesse è altresì autorizzata, nei limiti di impegno quindicennale, la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie da parte dell'agenzia e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e della Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, da parte della Regione Piemonte,

della Provincia di Torino, del Comune di Torino, nei limiti della quota che sarà ad ognuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi ed alla definizione del piano delle opere connesse. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze"».

10.5

CAMBURSANO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis-. Per ulteriori finanziamenti successivi all'anno 2001 degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici e delle opere connesse è altresì autorizzata, nei limiti di impegno quindicennale, la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie da parte dell'Agenzia e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e della Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, da parte della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi ed alla definizione del piano delle opere connesse. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze."».

10.6/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

Dopo le parole: «dei quadri economici» aggiungere le seguenti; «includendo anche le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta».

10.6

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Dopo l'aggiudicazione degli interventi necessari per i giochi olimpici e delle opere connesse finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali si procederà alla rideterminazione dei quadri economici accantonando un massimo del 12% dell'importo lavori per imprevisti, contenzioso e varianti. Le economie eventualmente risultanti della quota proporzionale del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, d'intesa con il Comitato di Regia sono destinate dal comitato organizzatore dei giochi olimpici per eventuali maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di altre opere previste dal piano degli interventi, per la realizzazione di opere di valorizzazione ambientale, opere connesse incluse nella programmazione e opere di completamento e miglioramento funzionale o alla costituzione di fondi da destinare alla sostenibilità *post* evento degli impianti sportivi realizzati"».

Art. 11.**11.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (*Modifiche all'articolo 11 della legge n. 285 del 2000*). – L'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, viene sostituito dal seguente:

1. Oltre alle garanzie previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, del 20% dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara.

1-bis. La cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, prevista dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, deve essere accompagnata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo».

11.2/1

CAMBURSANO

Al comma 1 lettera a), ivi sostituita, sopprimere le seguenti parole: «o assicurative o rilasciate da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilancio delle garanzie».

11.2

CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio delle garanzie. In ogni caso, l'offerta deve essere corredata dall'impegno di una banca a costituire la garanzia fidejussoria di cui al comma 2 del presente articolo, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario."».

11.3

CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. In deroga all'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria da una banca a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento con le modalità e le forme previste dalle vigenti disposizioni di legge, triplicandone le prescritte aliquote percentuali. Detta garanzia deve essere mantenuta sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio."».

Art. 13.**13.1**

CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"Le convenzioni attuative del piano degli interventi prevedono la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, in conformità alla legislazione."».

13.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «1-bis.» inserire le seguenti: «Le convenzioni attuative del piano degli interventi prevedono» e sopprimere le parole: «è prevista nel piano medesimo».

13.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alla legislazione» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Comitato di Regia».

13.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 14 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, le parole "del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti "dell'economia e delle finanze"».

Art. 14.**14.1/1**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

Dopo le parole: «dei villaggi olimpici» aggiungere le seguenti: «destinazione una quota pari ad almeno il 25% ai fini dell'edilizia residenziale agevolata di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167.».

14.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 14 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285, aggiungere il seguente:

"Art. 14-ter. – (*Stralcio del piano degli interventi*). – 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziare.

2. Ogni stralcio del piano degli interventi è definito dal Comitato di Regia sentito il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e tiene conto dell'ordine di priorità, della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.

3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 285 del 2000, è emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici.

4. Ferma la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il Comitato di Regia, sentito il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici, è autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione delle opere comprese nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse.

5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi (2,) 3, 3-*bis* e 5 della legge 285 del 2000 attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi"».

14.2

CAMBURSANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 14 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285, aggiungere il seguente:

Art. 14-*ter*.

(Stralcio del piano degli interventi)

1. Il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici, redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 9 ottobre 2000, n. 285 sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziate.

2. Ogni stralcio del piano degli interventi è definito dal *Comitato di Regia* d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e tiene conto dell'ordine di priorità della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.

3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, della Legge 285 del 2000, è emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato dei Giochi Olimpici.

4. Ferma la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il *Comitato di Regia* d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici, è autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione delle opere comprese, nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse.

5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi (2,) 3, 3bis e 5 della Legge 285 del 2000 attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti:

«0.a) al comma 1, sostituire le parole: "comitato organizzatore dei giochi olimpici" con le seguenti: "comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, con le modalità di cui all'articolo 14-ter"».

14.3

CAMBURSANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 14 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285, aggiungere il seguente:

Art. 14-ter.

(Lavoratori altamente specializzati)

1. In deroga al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare al documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato previsto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono essere impiegati nella Regione Piemonte per l'organizzazione e per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 lavoratori con qualifica dirigenziale o comunque altamente specializzati con precedenti esperienze in ambito olimpico, che siano cittadini di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

2. Il Ministro del lavoro determina le procedure e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per il tempo necessario all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, fino al termine degli stessi."».

14.4

CAMBURSANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 14 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285, aggiungere il seguente:

Art. 14-ter.

(Lavoratori dipendenti)

1. Per assicurare la tempestiva attuazione degli adempimenti prescritti dai precedenti commi 3 e 10, la Regione Piemonte e gli Enti locali interessati possono assumere, anche in deroga al proprio ordinamento e con procedure d'urgenza, ma conformi ai principi di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo di tre anni, prorogabile, a carico del proprio bilancio, fino alla conclusione dei procedimenti di realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. A tal fine possono essere utilizzate anche graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici, università o enti pubblici di ricerca.

2. La Regione Piemonte e gli Enti locali interessati sono autorizzati con onere a carico dei propri bilanci, a corrispondere ai propri dipendenti, per l'espletamento delle attività direttamente connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici del 2006, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa."».

Art. 15.**15.1**

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

15.0.1

GUASTI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

Ai fini della copertura di tutti i costi per la completa realizzazione dell'intervento di ristrutturazione dell'ex Colonia Medail in Bardonecchia, viene stanziata a favore della Regione Piemonte la somma di euro 16.000.000,00 (sedicimilioni)».

15.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.

(Distacco del personale appartenente ai gruppi sportivi delle Forze armate e delle Forze di polizia)

Il personale appartenente ai gruppi sportivi delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, da utilizzare presso le Federazioni sportive, è distaccato, per il periodo corrispondente all'utilizzazione, presso le federazioni medesime, con salvaguardia della posizione assistenziale, previdenziale e dell'anzianità di servizio, sulla base di apposito programma predisposto dalla Federazione interessata e dall'amministrazione di appartenenza ed approvato dal C.O.N.I. Le modalità di utilizzazione ed i contingenti del personale suddetto, le discipline sportive di riferimento, il trattamento economico accessorio, i rimborsi e gli eventuali compensi dovuti a qualsiasi titolo per il periodo di utilizzazione sono definiti nell'ambito di apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni di appartenenza, il C.O.N.I. e le Federazioni sportive».

Art. 16.

16.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

16.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI

*Al comma 2, dopo le parole: «dei villaggi olimpici» aggiungere le
seguenti: «, destinandone una quota pari ad almeno il 25% ai fini dell'e-
dilizia residenziale agevolata di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.».*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2003

123^a Seduta*Presidenza del Presidente***RONCONI**

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1794) RONCONI ed altri. – *Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari*

(638) BALBONI e BONATESTA. – *Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali*

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE relatore fa presente preliminarmente che l'atto Senato n. 1794 («Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari») affronta una tematica di grande rilievo per il mondo agricolo a tre anni di distanza dalla approvazione della legge 28 ottobre 1999, n. 410 – recante «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari» – che ha evidenziato alcuni limiti e lacune ed in particolare l'assenza di una adeguata strategia che affronti, in modo più costruttivo e propositivo, i problemi strutturali del mondo consortile.

Di fronte al crescente numero di consorzi agrari già «*in bonis*», che si avviano a tornare «*in bonis*» o per i quali sta per terminare la gestione liquidatoria, appare ormai non più procrastinabile – a giudizio del relatore – un intervento legislativo che – senza guardare al passato – doti il sistema di una struttura di coordinamento organizzativo, che lasci intatta l'autonomia dei CAP, ma possa rappresentare un riferimento unitario per favorire la costituzione di un «sistema a rete» allo scopo di garantire una politica commerciale omogenea, alla luce delle nuove sfide che gli imprenditori agricoli devono fronteggiare.

La legge n. 410 aveva infatti ridisegnato l'assetto giuridico dei Consorzi, in particolare innovandone la natura giuridica, passata da quella di «cooperative speciali» a quella di «cooperative a tutti gli effetti», facendo così venire meno quel carattere di specialità che aveva anche giustificato l'attribuzione di funzioni «parapubbliche»; inoltre la vigilanza era stata trasferita dal MIPAF al Ministero del lavoro, e veniva previsto un diritto di prelazione esercitabile da parte dei CAP in amministrazione ordinaria geograficamente più vicini a quelli in liquidazione, con la previsione anche di creare consorzi interprovinciali di grandi dimensioni.

La *ratio* del presente disegno di legge – prosegue il relatore – va ricercata nella necessità di operare una definitiva privatizzazione dei consorzi agrari e un ampliamento delle funzioni consortili ispirate ad una concezione più dinamica e moderna dell'agricoltura che possa rispondere alle sfide competitive della globalizzazione e alle domande di qualità e sicurezza provenienti dal mondo dei consumatori.

L'attuale normativa, infatti, pur avendo innegabili pregi, dimostra una insufficiente strategia complessiva, rischiando di disperdere il patrimonio nazionale costituito dai consorzi agrari e non agevolando adeguatamente il recupero della maggior parte di essi dalle attuali condizioni di crisi.

Il relatore fa presente che – proprio partendo dalla consapevolezza che i consorzi agrari possono ancora costituire una risorsa di servizi in rete nazionale per l'agricoltura italiana – è emersa con forza la necessità di una modifica della legge n. 410 del 1999, al fine di correggere i più evidenti limiti di impostazione della vigente normativa: la mancanza di una tutela della rete nazionale costituita dai consorzi agrari, la insufficiente protezione del marchio, la frammentazione delle competenze a livello di vigilanza e controllo, la farraginosità e complessità del meccanismo prelatizio nelle alienazioni, l'insufficienza degli ammortizzatori sociali per i consorzi in crisi, la eccessiva rigidità nel percorso di uscita dagli esercizi provvisori. Il disegno di legge all'esame muove quindi dalla esigenza di valorizzare la presenza sul territorio dei consorzi agrari, con oltre 700 agenzie, attribuendo loro la possibilità – a determinate condizioni e con precise garanzie di requisiti statuari e di legge – di svolgere un proficuo ruolo nell'esecuzione delle politiche agricole a livello nazionale e locale, nei settori più strategici e attuali di intervento delle politiche agricole.

Il presente disegno di legge – prosegue il relatore – prevede pertanto che i consorzi agrari *in bonis* e in liquidazione coatta amministrativa, purché autorizzati all'esercizio provvisorio dell'impresa, costituiscono una cooperativa di secondo grado, consortile a responsabilità limitata, denominata ASCAP, che eserciti le attività di coordinamento delle funzioni pubblicistiche dei consorzi agrari, nonché servizi di carattere generale nell'interesse dei consorzi stessi.

Il relatore prospetta l'opportunità che sul sistema ASCAP-consorzi agrari operi una penetrante e univoca funzione di vigilanza che deve essere riservata ad una sola autorità centrale: il Ministero delle attività produttive, che esercita già la sua funzione vigilante su tutti gli enti coopera-

tivi e che attiverà un monitoraggio per garantire l'attuazione dei protocolli convenzionali (articolo 2, comma 6 dell'articolo 2-bis).

Con la ricostituzione della rete nazionale dei CAP occorre – a giudizio del relatore – individuare un efficace quadro normativo che agevoli la fuoriuscita della maggior parte dei consorzi agrari dalla attuale situazione di crisi: al riguardo rileva che la normativa vigente sembra infatti sottrarre all'autorità vigilante il coordinamento del programma di ritorno *in bonis* dei consorzi agrari in crisi. Prospetta quindi l'opportunità di condizionare la cessazione degli esercizi provvisori alla scadenza di legge alla presentazione all'autorità vigilante, da parte degli organi della procedura, di un adeguato programma contenente la sistemazione della situazione debitoria pregressa e le ipotesi di fuoriuscita del consorzio agrario dallo stato di crisi, tramite concordato *ex* articolo 214 della legge fallimentare, cessione o affitto di azienda ad altro consorzio agrario aderente ad ASCAP o a società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria. Tale programma di fuoriuscita dallo stato di crisi verrà valutato dall'autorità vigilante che, ove lo confermi, trovandolo attuabile, consentirà allo scopo la prosecuzione dell'esercizio provvisorio sino al risanamento dell'impresa, accompagnandolo con apposito «tutoraggio». Il relatore prospetta l'opportunità che i contratti di cessione stipulati con i consorzi agrari o con le cooperative agricole non siano soggetti alla prelazione, allo scopo di evitare interferenze di altri consorzi agrari o cooperative nell'*iter* di risanamento delle imprese, mantenendosi invece la prelazione a favore dei consorzi agrari nei casi in cui le cessioni avvengano al di fuori di tali fattispecie. Rileva infatti che il ricorso al procedimento di concordato *ex* articolo 214 della legge fallimentare è reso particolarmente complicato dal fatto che gli organi dei consorzi agrari commissariati, spesso dopo oltre un decennio di inattività, non sono più idonei ad assumere le decisioni che presiedono alla proposta di concordato. L'autorità vigilante ha ovviato a tale inconveniente con la nomina di commissari *ad acta*, ma tale «ingegnoso rimedio» non ha sempre incontrato il favore dei tribunali che talvolta hanno rigettato per questo motivo le domande di concordato. Il disegno di legge – prosegue il relatore – prevede quindi che anche il commissario liquidatore autorizzato dall'autorità vigilante possa presentare la domanda di concordato *ex* articolo 214 della legge fallimentare, analogamente a quanto previsto nella vigente legge bancaria, dando luogo al cosiddetto «concordato di liquidazione». Questo istituto consentirà sicurezza e rapidità di decisioni univoche adottate da un organo sicuramente competente, al quale il disegno di legge permette di rimanere alla guida dell'impresa tornata *in bonis* per ulteriori dodici mesi, allo scopo di ricostituire la base associativa del consorzio agrario, garantendo l'approvazione del nuovo statuto e l'elezione degli organi sociali.

Infine il relatore fa presente che, nell'ambito del procedimento di risanamento, è stata introdotta una più accentuata forma di riorganizzazione aziendale, collegata con lo strumento della mobilità dei lavoratori subordinati dei consorzi agrari in crisi, affinché gli organi della procedura pos-

sano rimodellare la struttura occupazionale dell'azienda da riportare *in bonis*, rendendola coerente con il programma di risanamento.

Riguardo all'articolato del disegno di legge in titolo, rileva che l'articolo 1 amplia il quadro delle competenze riconosciute ai consorzi agrari dalla normativa vigente, facoltizzandoli a operare nel campo della rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, dello sviluppo delle produzioni biologiche, dell'attuazione e della sperimentazione della ricerca agricola applicata, della promozione delle produzioni di qualità. Nell'interesse pubblico sono poi attribuite ai consorzi funzioni di agenzia per la gestione dei servizi e delle merci. Il comma 2-ter stabilisce che i consorzi agrari, aderenti alla cooperativa consortile a responsabilità limitata (ASCAP) – la cui costituzione è prevista dal successivo articolo 2 – possano divenire partecipi del suo capitale sociale. Al riguardo il relatore rileva che la disciplina delle cooperative è stata profondamente innovata dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio scorso (che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004) e, in particolare, che è stata abrogata la distinzione fra cooperative a responsabilità limitata e cooperative a responsabilità illimitata.

L'articolo 2, al comma 1, prevede la costituzione di una cooperativa consortile di secondo grado «a responsabilità limitata», denominata ASCAP, promossa dai consorzi agrari *in bonis*, nonché da quelli che risultino in stato di liquidazione coatta amministrativa, purché autorizzati all'esercizio provvisorio dell'impresa. A tal proposito il relatore ricorda che un numero elevato di consorzi è stato infatti assoggettato a liquidazione coatta e a gestione commissariale.

L'ASCAP – regolata dalle norme del codice civile in materia e da uno statuto che, approvato dai soci, sarà stato preventivamente autorizzato dall'autorità di vigilanza sugli enti cooperativi – esercita le attività di coordinamento delle funzioni pubblicistiche dei consorzi agrari, nonché svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei consorzi stessi; inoltre stipula con i competenti ministeri, con le regioni e con le provincie autonome di Trento e di Bolzano, protocolli convenzionali annuali per il coordinamento e l'attuazione delle proprie attività e di quelle dei consorzi agrari aventi rilievo di pubblico interesse.

Il comma 2 – prosegue il relatore – riconosce ai consorzi associati all'ASCAP le funzioni tipiche dei consorzi agrari, come indicate nell'articolo 2, comma 2-bis (come novellato dall'articolo 1 del presente disegno di legge), nonché la possibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali riconosciute ai consorzi agrari in relazione alle funzioni pubblicistiche da essi esercitate. Le norme contenute nella legge di delega in materia di diritto societario e nel relativo decreto legislativo di riforma n. 6 (dianzi citato in relazione all'articolo 1), consentirebbero infatti l'estensione ai consorzi agrari delle agevolazioni tributarie riconosciute, ormai, a quelle cooperative che abbiano le caratteristiche di cooperative a mutualità prevalente.

Il comma 3 individua i compiti svolti dall'ASCAP che comprendono: il coordinamento delle funzioni pubblicistiche dei consorzi agrari; la predisposizione dei servizi di carattere generale di interesse dei consorzi. Dispone inoltre nel merito dello *status* giuridico della cooperativa consortile

che è regolato dallo statuto e dagli articoli 2514 e seguenti del Titolo VI del Libro V del codice civile.

Al comma 4 – prosegue il relatore – è disposto che l'approvazione, così come le modificazioni dello statuto della cooperativa ASCAP, sia sottoposta al parere preventivo dell'autorità governativa di vigilanza, in tal caso al Ministero delle attività produttive. Al comma 5 è previsto che l'ASCAP, al fine di coordinare ed attuare le proprie attività, stipuli annualmente dei protocolli di convenzione con i Ministeri competenti, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Al comma 5 è previsto che, allo scopo di monitorare l'attuazione dei predetti protocolli convenzionali, sia costituito un comitato misto composto da rappresentanti del Ministero delle attività produttive (che lo coordina) del Ministero delle politiche agricole e forestali, e delle regioni (con composizione paritetica fra Stato e regioni in ossequio ai principi del federalismo).

Solo i consorzi agrari che parteciperanno al capitale sociale di ASCAP potranno effettuare le attività di rilievo pubblicitario e godere delle eventuali agevolazioni specifiche, per rafforzare la tutela del marchio «di rete» dei consorzi agrari (articolo 3).

L'articolo 3 – prosegue il relatore – aggiunge un periodo alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 410 del 1999, con il quale si stabilisce l'esclusività della denominazione ASCAP per la cooperativa costituita ai sensi del precedente articolo 2-bis, al fine di rafforzare la tutela del marchio «di rete» dei consorzi agrari.

L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 410 del 1999, che riguarda la vigilanza sui consorzi agrari, rendendo oggetto della vigilanza – oltre ai consorzi agrari – anche la cooperativa ASCAP e individua l'autorità preposta alla vigilanza nel Ministero delle attività produttive.

Successivamente alla presentazione del disegno di legge in esame – prosegue il relatore – il comma 1 citato è stato modificato, prima dall'articolo 41 della legge 12 dicembre 2002, n. 271, e poi dall'articolo 88 della legge finanziaria per il 2003, sicché il testo attualmente vigente dell'articolo 4 della legge n. 410 del 1999 prevede la competenza in capo al Ministro delle attività produttive per i provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile, che riguardano le operazioni di liquidazione e gestione commissariale e di scioglimento e sostituzione dei liquidatori con il concerto del Ministro delle politiche agricole e forestali; già si prevede l'assegnazione al Dicastero agricolo di un'attività di monitoraggio dell'attività consortile sotto il profilo sia economico che finanziario.

L'articolo 5 modifica l'articolo 5, comma 4, della legge n. 410 del 1999 con commi aggiuntivi.

In particolare, alla lettera a) si prevede che i consorzi in liquidazione coatta amministrativa possano veder prorogato l'esercizio provvisorio a seguito della presentazione di un adeguato programma di risanamento a cura del commissario liquidatore: il programma di accompagnamento

della proposta di concordato costituisce un documento più dettagliato sulla strategia di risanamento, funzionalmente collegato alla proposta di concordato. Inoltre – prosegue il relatore – la cessione dell'azienda o del ramo d'azienda dovrà ora indirizzarsi unicamente ai consorzi aderenti alla società cooperativa ASCAP senza che, nella particolare fattispecie, possa essere esercitato da parte di altri consorzi il diritto di prelazione, circoscritto alla fattispecie particolare che attiene all'*iter* di risanamento dell'azienda consortile e non costituirebbe deroga generale all'articolo 6 della legge n. 410 del 1999.

Con la lettera *b*) si prevedono due commi aggiuntivi all'articolo 5 della legge n. 410 del 1999. Il comma *7-bis* prevede che sia il commissario liquidatore a predisporre e ad attuare il piano di riorganizzazione aziendale per i consorzi agrari in liquidazione e che lo stesso commissario liquidatore detti disposizioni per la collocazione in mobilità dei lavoratori dipendenti dal consorzio. Il comma *7-ter* stabilisce che alla figura già prevista dalla normativa vigente del commissario *ad acta* sia affiancata quella del commissario liquidatore che diviene anch'egli legittimato a presentare proposta di concordato presso il tribunale.

L'articolo 6 – prosegue il relatore – prevede un'integrazione al comma 1, primo periodo, dell'articolo 6 della legge n. 410 del 1999, volta a ribadire che non possa essere esercitato il diritto di prelazione da parte di consorzi esterni in amministrazione ordinaria non aderenti all'ASCAP.

L'articolo 7 modifica l'articolo 7, comma 1, della legge n. 410 del 1999, che prevede, nel caso di revoca dell'esercizio provvisorio dell'impresa, vi possa essere una possibilità di salvezza per i consorzi in liquidazione coatta amministrativa. La novella riconosce automaticamente l'efficacia anche nei casi in cui la revoca dall'esercizio provvisorio non sia stata disposta.

Il relatore passa poi all'illustrazione del disegno di legge n. 638, il quale verte sulla stessa materia oggetto del disegno di legge n. 1794. L'iniziativa in oggetto propone una modifica all'articolo 5, comma 4, della legge n. 410 del 1999, la quale può ritenersi in parte assorbita dall'articolo 52, comma 33, della legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) che è già intervenuto sulla norma citata.

Il disegno di legge infatti propone di spostare da 36 a 60 mesi il termine concesso all'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione per revocare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa.

La legge finanziaria per il 2002 ha prorogato il termine predetto a 50 mesi; pertanto il contenuto del disegno di legge in questione non si può ritenere del tutto assorbito dalla modifica nel frattempo intervenuta, ed appare di conseguenza opportuno procedere all'esame congiunto dei due disegni di legge.

Il Presidente relatore conclude sottolineando la valenza politica sottesa al disegno di legge in titolo e invitando i componenti della Commissione nonché il rappresentante del Governo ad analizzare in modo puntuale tale complessa tematica.

Il sottosegretario DELFINO dichiara di accogliere l'invito formulato dal Presidente, riservandosi di intervenire in fase successiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fa presente che non è ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta al Ministero dell'economia, relativamente ai disegni di legge sui tartufi. Auspica che tale relazione venga consegnata in tempi brevi.

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2003

182^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore TURRONI invita il relatore ed il Presidente a disciplinare l'esame degli emendamenti del disegno di legge in titolo tenendo conto, da un lato, dell'esigenza del Governo e della sua maggioranza di ottenere la rapida approvazione di un provvedimento a cui annettono grande importanza, ma dall'altro dell'esigenza dell'opposizione di sgombrare il campo da alcuni ostacoli che comprometterebbero un esame costruttivo del testo, come la previsione della commissione di esperti per la redazione dei testi unici e della commissione bicamerale per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo, nonché la presenza delle disposizioni di cui al Capo II che, quindi, dovrebbero essere stralciate.

Nel merito, poi, il relatore ed il Presidente dovrebbero rendere possibile una discussione approfondita sui principi e sui criteri direttivi per l'esercizio della delega, allo scopo di renderli più puntuali, cosa essenziale se si tiene conto dell'estrema delicatezza e della notevole ampiezza delle ma-

terie oggetto della delega stessa. Si pensi, ad esempio, a materie come la bonifica dei siti inquinati o la gestione dei rifiuti.

Replica a questo punto il relatore SPECCHIA, il quale rivolge a tutti i senatori intervenuti nella discussione generale un sentito ringraziamento per il prezioso apporto dato all'approfondimento delle tematiche in esame, cogliendo l'occasione per esprimere apprezzamento per il rappresentante del Governo e per il Presidente, per l'equilibrio con cui ha diretto i lavori della Commissione in un momento non facile.

Il disegno di legge n. 1753, con il passare del tempo, è stato progressivamente caricato in modo rilevante di significati politici da parte dell'opposizione, i cui Capigruppo sono intervenuti ieri in Commissione ambiente, sottolineando con ciò l'importanza del testo in esame, ma attribuendovi nel contempo un rilievo politico notevolissimo, in un quadro di forte contrapposizione nei confronti del Governo e della maggioranza che lo sostiene.

È ovvio allora che il Governo e la maggioranza traggano le conseguenze di tale situazione, il che può facilmente comprendersi se si tiene conto del significato annesso al disegno di legge n. 1753, presentato oltre un anno fa con l'obiettivo di riordinare e semplificare le normative ambientali emanate, a volte in modo caotico, negli ultimi quindici anni, integrandole e coordinandole così da renderle maggiormente coerenti, recependo nel contempo la normativa comunitaria e colmandone le lacune, talvolta vistose.

Se può comprendersi la preoccupazione dell'opposizione che il Governo possa approfittare dell'occasione per conferire ai testi unici ambientali un'impostazione che sia in linea con il programma del Governo in carica, non è però accettabile l'atteggiamento dei Gruppi del centro-sinistra che danno per scontato un notevole peggioramento, su tutti i fronti, della normativa da coordinare. Eppure, nessuno può dirsi soddisfatto dell'attuale corpo normativo in materia di tutela dell'ambiente, per cui non può essere disconosciuta l'esigenza di porvi mano.

Il disegno di legge n. 1753, al momento della sua presentazione, era estremamente snello, contemplando soltanto la delega al Governo e, conseguentemente, i relativi criteri e principi direttivi. Nel corso del lungo esame di tale provvedimento presso la Camera dei deputati, il testo è stato progressivamente arricchito, aggiungendovi da un lato le disposizioni di cui al Capo II e prevedendo, dall'altro, una commissione bicamerale per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo. Tali scelte compiute dalla Camera dei deputati non appaiono sempre condivisibili, ma d'altro canto non può dimenticarsi che alcune di esse sono state in realtà concordate con il centro-sinistra. Ed inoltre, arrivare, come si è fatto qui, ad affermare che la previsione di una commissione bicamerale esproprierebbe le Commissioni ambiente dei due rami del Parlamento di gran parte delle loro competenze è assolutamente fuor di luogo, anche perché la richiamata commissione bicamerale dovrebbe riunirsi per un tempo assai limitato e per ragioni rigorosamente circoscritte.

Se qualche perplessità può destare poi la scelta di dar vita ad una commissione di esperti per la redazione dei testi unici, nella sostanza però occorre tener conto del fatto che il Governo ha sempre fatto ricorso a tecnici ed esperti anche esterni agli uffici legislativi dei Ministeri ogni qualvolta ha dovuto predisporre testi normativi delicati e complessi. Nel contempo, è fuor di luogo affermare che la Commissione di esperti si sostituirebbe nei fatti al Parlamento nella sua qualità di legislatore, anche perché il comma 5 dell'articolo 4 prevede che il Ministro dell'ambiente riferisca, ogni quattro mesi, sullo stato dei lavori della medesima Commissione, senza dimenticare che comunque l'ultima parola l'avrà pur sempre il Parlamento, attraverso l'apposita Commissione bicamerale, in sede di espressione dei pareri.

Se non v'è dubbio che anche il testo normativo in esame possa essere in teoria – come sempre del resto – oggetto di miglioramenti, non si deve d'altro canto dimenticare che è preciso dovere del Governo tener conto dell'esigenza di predisporre quanto prima i testi unici. Ciò rende quindi comprensibile la scelta di non accettare modifiche ad un disegno di legge assai importante per il programma del Governo in carica, il cui significato è stato oltretutto, come si è detto, fortemente politicizzato.

Il sottosegretario TORTOLI sottolinea come il disegno di legge n. 1753 abbia per il Ministero dell'ambiente un significato essenziale, in considerazione dell'esigenza di riordinare la normativa in materia ambientale. D'altra parte, il Governo, proprio ieri, è stato accusato dalle opposizioni di voler addirittura «demolire l'ambiente», mentre il testo normativo in esame è stato caricato di fortissimi significati politici. Può comprendersi pertanto come per il Governo sia essenziale a questo punto portare a compimento al più presto l'esame del disegno di legge in titolo, evitando che il provvedimento torni alla Camera dei deputati per una terza lettura che procrastinerebbe ulteriormente l'adozione degli attesi testi unici.

Certo, sarebbe stato preferibile che durante il lunghissimo esame presso la Camera dei deputati si fosse prestata maggiore attenzione, ad esempio, all'individuazione di puntuali principi e criteri direttivi, tanto più che il Governo era assai disponibile a precisare alcuni principi, come quello per cui chi è responsabile dei fatti di inquinamento deve assumersi l'onere del ripristino ambientale.

In tale quadro, non potendosi comunque accogliere modifiche relative agli aspetti essenziali del disegno di legge, non sembra neanche opportuno apportarvi correzioni marginali, che avrebbero il solo effetto di allungare eccessivamente i tempi di conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 1753.

Il presidente NOVI, nel ringraziare gli altri diciotto senatori che hanno preso la parola nel corso della discussione generale, fra cui i Capi-gruppo in Senato delle forze politiche di opposizione, nonché il Rappresentante del Governo e gli uffici, sottolinea come il disegno di legge in esame sia rispettoso di quanto previsto dal Titolo V della Costituzione e

coerente con i principi comunitari in materia. D'altra parte, su alcuni punti di non secondario rilievo introdotti dalla Camera dei deputati, come l'articolo 6 in materia di compensazioni e la previsione di una Commissione bicamerale per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo, le opposizioni hanno svolto presso l'altro ramo del Parlamento un importante ruolo propositivo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003

Il senatore ZAPPACOSTA auspica che la Commissione approvi la sua proposta di sottoporre al Presidente del Senato la richiesta di autorizzare la Commissione ambiente a svolgere un'indagine conoscitiva volta a far luce sulle cause e la portata delle situazioni di dissesto idrogeologico dell'Abruzzo e di altre regioni del Mezzogiorno, gravemente colpite, oltretutto, dagli eventi meteorologici del mese scorso.

Il senatore GIOVANELLI fa presente che il Gruppo dei Democratici di sinistra condivide l'opportunità di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, e ciò indipendentemente dall'oggetto della stessa, in quanto la decisione della maggioranza e del Governo di approvare rapidamente, senza rilevanti modifiche, il disegno di legge n. 1753 svuoterà notevolmente l'ambito di competenza della Commissione ambiente che, pertanto, dovrà in futuro limitarsi a svolgere indagini conoscitive o atti di sindacato ispettivo. È comunque grave che la maggioranza e la Presidenza della Commissione non abbiano reso possibile un serio confronto sul merito di quel disegno di legge, non rendendosi conto che il ruolo della 13^a Commissione ne risulterà gravemente compromesso.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di indagine conoscitiva in titolo.

Il presidente NOVI respinge con fermezza qualsiasi tentativo – come quelli portati avanti dagli esponenti dell'opposizione soprattutto negli ultimi due giorni – di delegittimare il ruolo della Commissione ambiente del Senato e ricorda come già nella scorsa legislatura si sia fatto ricorso allo strumento offerto dall'articolo 76 della Costituzione, delegando il Governo ad adottare decreti legislativi di riordino della pubblica amministrazione.

È poi a dir poco sorprendente che l'opposizione faccia il possibile per enfatizzare la portata di un disegno di legge che, a suo dire, ridurrebbe fortemente le competenze della 13^a Commissione, quando nello scorso decennio i Governi di centro-sinistra non hanno saputo mettere ordine in una

legislazione spesso confusa e contraddittoria, non riuscendo neanche a recepire direttive comunitarie risalenti agli anni '80. Alla luce di ciò ben si comprende il disappunto delle forze politiche di opposizione, che si sentono evidentemente spiazzate dalla determinazione con cui il Governo e la maggioranza che lo sostiene stanno affrontando le problematiche ambientali.

È comunque inaccettabile il tentativo dell'opposizione di mortificare il ruolo di una Commissione che, nell'anno e mezzo trascorso dall'inizio della legislatura, ha lavorato in modo intenso ed assai proficuo conducendo, tra l'altro, indagini conoscitive di elevato spessore, che avrebbero meritato maggiore attenzione dagli organi di informazione. A tale ultimo riguardo, va stigmatizzato l'atteggiamento della stampa che – da ultimo ieri sera – ha dato maggior rilievo alle prese di posizione dell'opposizione, ignorando quasi le dichiarazioni degli esponenti della maggioranza, dando prova del livello di degrado professionale a cui è giunta l'attività giornalistica in Italia.

La seduta termina alle ore 9,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,45.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2003

156^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio: parere favorevole sul testo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; richiesta di relazione tecnica sugli emendamenti 1.37 e 8.0.1)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, in merito alle disposizioni contenute nella lettera *b*) dell'articolo 8, propone di precisare l'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario VEGAS, poi, ricorda che nella legge finanziaria per l'anno 2003 non esiste alcun accantonamento nel Fondo speciale di conto capitale relativamente al Ministero della giustizia: atteso, peraltro, che le spese per l'arredo di mobili della Scuola della Magistratura possono essere

sostenute ricorrendo all'accensione di contratti di *leasing*, queste ultime rappresentano senz'altro oneri di parte corrente.

Dopo un intervento del senatore CADDEO volto a sottolineare come tale ultima procedura non sembri conforme alle norme di contabilità nazionale, il presidente AZZOLLINI precisa che le spese in questione non riguardano l'acquisto o la costruzione di beni immobili, bensì le attrezzature e gli arredi.

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, il relatore NOCCO formula una nuova proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) all'articolo 8 aggiungere, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Per le finalità di cui alle lettere *e)* e *h)* è autorizzata la spesa massima di 5.784.318 euro per l'anno 2003 e di 11.568.635 euro a decorrere dall'anno 2004, a cui si provvede con i risparmi derivanti dalle norme di attuazione delle lettere *a)* e *b)*.";

b) sostituire l'articolo 14 con il seguente:

"1. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola della magistratura, di cui all'articolo 3, lettera *a)*, è autorizzata la spesa massima di 2.519.276 euro per l'anno 2003 e di 5.038.552 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 60.219 euro per l'anno 2003 e 120.438 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi al funzionamento del Comitato direttivo di cui all'articolo 3, lettera *c)*.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa massima di 244.850 euro per l'anno 2003 e di 489.700 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 8.522 euro per l'anno 2003 e 17.044 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi alla lettera *a)*, 236.328 euro per l'anno 2003, e 472.656 euro a decorrere dall'anno 2004 per gli oneri connessi alla lettera *f)*.

3. Dalle disposizioni di cui all'articolo 8, lettera *b)*, non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Per gli oneri connessi alle spese di allestimento degli uffici giudiziari da istituire ai sensi dell'articolo 8, lettere *e)* ed *h)*, è autorizzata la spesa massima di 816.000 euro, a decorrere dall'anno 2003.

5. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 6, è autorizzata la spesa massima di 9.422 euro per l'anno 2003 e 18.843 euro a decorrere dall'anno 2004.

6. Per le finalità di cui all'articolo 13 la spesa prevista è determinata in 2.096.840 euro per l'anno 2003 e 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

7. Agli oneri indicati nel presente articolo, pari a 5.686.388 euro per l'anno 2003 e 10.207.301 euro, a decorrere dall'anno 2004, si provvede:

a) quanto a 5.257.546 euro, per l'anno 2003, e 9.421.091 euro, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a 428.842 euro, per l'anno 2003, e a 786.210 euro, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

Posta ai voti, la proposta del relatore viene approvata.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle indicazioni fornite dal relatore nella seduta del 28 gennaio, propone di richiedere la predisposizione della relazione tecnica sugli emendamenti 1.37 e 8.0.1.

Conviene la Sottocommissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14,45, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o simile

Venerdì 7 febbraio 2003, ore 9

Secondo Comitato sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso.

Audizione responsabili forze di Polizia dell'Emilia Romagna.
